

IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime dei neo-residenti: profili di incostituzionalità?

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

I PRINCIPI GENERALI DI IMPUGNAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha introdotto l'[articolo 24-bis Tuir](#), il quale ha previsto un **nuovo regime fiscale per le persone fisiche** che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale, il c.d. regime dei **neo-residenti** o *net worth individuals*, che rappresenta un **regime opzionale di imposizione sostitutiva dell'Irpef**.

Esso è **ispirato** al regime del “*resident but not domiciled*” **inglese**, il quale prevede una tassazione piena dei redditi prodotti in Inghilterra, mentre i redditi di fonte estera e già tassati in altri Paesi sono assoggettati ad imposizione in Inghilterra solo se ivi rimpatriati.

Nello specifico, il primo comma della disposizione in questa sede considerata dispone che “*Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero (...) a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia (...) per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione*”.

In particolare, i **redditi di fonte estera** prodotti da tali soggetti scontano **un'imposta sostitutiva pari ad euro 100.000** per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione, mentre tale importo è ridotto ad euro 25.000 annui per ciascun familiare.

È evidente, sin da una prima lettura della norma, che il suddetto trattamento fiscale costituisce una **deroga al principio di tassazione mondiale del reddito** (c.d. *worldwide taxation principle*) di cui all'[articolo 2 Tuir](#) e secondo il quale “*Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato*”.

L'[articolo 24-bis Tuir](#) specifica inoltre che, ai fini di verificare sia il trasferimento di residenza sia il numero di periodi di imposta in cui il soggetto ha avuto la residenza all'estero, è necessario considerare quanto disposto dall'[articolo 2, comma 2, Tuir](#).

In tal senso, è utile richiamare la [circolare 17/E/2017](#), nella quale l'Agenzia ha specificato che *“tenuto conto della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame. L'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche, in grado di vincere la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del Tuir”*.

La medesima circolare chiarisce inoltre che *“(...) l'eventuale istanza di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del Tuir sarà dichiarata inammissibile sia se è in corso un'attività di verifica, sia in caso di accertamento definitivo che attesti la residenza fiscale in Italia del contribuente che pretende di essersi trasferito da altro Stato”*.

È un regime che presenta **indubbi vantaggi sotto il profilo fiscale**, soprattutto per quei soggetti a cui è imputabile un **elevato reddito di fonte estera** (si pensi, ad esempio, agli sportivi professionisti).

Stante il **cumulo di agevolazioni** previsto dal regime in esame, può sorgere il dubbio se esso presenti o meno profili di **incostituzionalità**, ed in particolare se violi il principio di uguaglianza previsto dall'[articolo 3 Cost.](#), non essendo in nessun caso prevista, per i soggetti residenti in Italia – non trasferitisi dall'estero – **alcuna imposta sul reddito** in misura fissa e predeterminata.

È doveroso evidenziare, difatti, che il trattamento fiscale di cui all'[articolo 24-bis Tuir](#), **contrariamente** alla regola generale della **tassazione progressiva dei redditi prodotti dalle persone fisiche**, prevede l'applicazione di un'**imposta fissa**, indipendentemente dall'ammontare del reddito estero imputabile al neo-residente.

Tuttavia, da tale aspetto vantaggioso, ne discende un altro foriero di altrettanti benefici: in particolare, dal momento che i **redditi esteri non concorrono alla formazione del reddito complessivo** con quelli di fonte italiana, l'aliquota da applicare verrà **calcolata unicamente su quest'ultimi**, ed essa potrebbe dunque risultare **di gran lunga inferiore** rispetto a quella che verrebbe applicata se venisse calcolata sul totale dei redditi mondiali.

Ciò significa, dunque, che, sebbene i **redditi prodotti dai neo-residenti all'interno dello Stato italiano risultino tassabili in via ordinaria**, essi beneficeranno di un trattamento fiscale più favorevole, essendo **inevitabilmente assoggettati ad un'aliquota inferiore** rispetto a quella che verrebbe considerata ai fini del *worldwide taxation principle*.